

1184 / 14

Avv. Antonino Reina  
Studio legale  
Via Sillaro, 2 – 47921 Rimini  
Tel 3406790029 – Fax 0541.709021  
Pec: antonino.reina@ordineavvocatirimini.it

**ORIGINALE**

**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**SEZIONE LAVORO**  
**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

La sottoscritta Clementi Sara, nata a Rimini il 15.01.1979 C.F. CLMSRA79A55H294F, residente a Roma, Via Casetta Mattei n. 259, informata, ai sensi dell' articolo 4, 3° comma del Dlgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato, fase, grado del presente procedimento e nel giudizio eventuale di esecuzione e di opposizione l'Avv. Antonino Reina del foro di Rimini, con facoltà di transigere, conciliare, deferire e riferire il giuramento, rinunciare agli atti, farsi sostituire, nominare altri procuratori e domiciliatari in loco ex art.82 C.p.c., riscuotere somme, quietanzare, chiamare in causa terzi, occorrendo.

Per la Dott.ssa **CLEMENTI Sara** (C.F. CLMSRA79A55H294F), nata a Rimini il 15.01.1979, residente in Roma, Via Casetta Mattei n. 259, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Antonino Reina (C.F. RNENNN79B21C3510) del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Sillaro n.2 (Per comunicazioni ed avvisi: Fax 0541/709021; Pec: antonino.reina@ordineavvocatirimini.it);  
**-ricorrente**

Avuta conoscenza dei diritti e delle informazioni di cui agli artt. 7, 8 e 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196 consente ed autorizza il trattamento dei dati informativi personali e di quelli sensibili, ai fini dello svolgimento del presente mandato.

**contro**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, Direzione Generale – Ufficio XVII – Ambito territoriale di Rimini, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Rimini, Piazzale Bornaccini n.1;**  
**-resistente**

Elegge domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Antonino Reina in Rimini, Via Sillaro 2.

**Nei confronti di**

Sara Clementi

**Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale SCUOLA PRIMARIA delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento "pleno iure" della Dott.ssa Sara Clementi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Rimini, valide per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale SCUOLA PRIMARIA (primaria – primaria sostegno – primaria lingua straniera), - sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente**

\*\* autentica

Antonino Reina

**-potenziali resistenti**




### **Fatto**

- La ricorrente si è iscritta, nel 2007, nella Graduatoria ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Rimini; in particolare, la Dott.ssa Clementi è stata ammessa, con riserva, nelle tre graduatorie della scuola primaria (primaria – primaria lingua straniera – primaria sostegno), in quanto iscritta, nel 2006, al Corso di Scienze della Formazione Primaria (con specializzazione per il Sostegno);
- Nel 2009 e 2011, la ricorrente ometteva di inoltrare domanda per la permanenza nelle anzidette graduatorie; per motivi familiari, si vedeva costretta a rallentare il percorso di studi. Corso universitario successivamente ripreso, e portato a compimento nell'anno accademico 2013-2014;
- Successivamente, con domanda del 8 maggio 2014, chiedeva di essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2014-2017;
- Con decreto Prot. 4998/C7, pubblicato in data 30.07.2014 sul sito web dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Rimini, venivano pubblicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie della scuola primaria. Graduatorie in cui non veniva inserita la ricorrente;
- Avverso il citato provvedimento, la Dott.ssa Clementi inoltrava, in data 01.08.2014, formale reclamo per il mancato aggiornamento della propria posizione;
- Nonostante il reclamo, il nominativo dell'odierna ricorrente non veniva contemplato neppure nelle graduatorie definitive, pubblicate in data 22.08.2014, con decreto Prot. n. 5719/C7 ed aggiornate ai sensi del D.M. 235/2014.

Si rivela necessario, dunque, per la Dott.ssa Clementi, adire l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto ad essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, trattandosi di esclusione dalle vigenti graduatorie ad esaurimento del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

### **Diritto**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01 aprile 2014, pur richiamando nelle premesse, e quale norma di chiusura per quanto non previsto, le



disposizioni della legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierna materia del contendere, sia la lettera sia la ratio.


La legge n. 143/2004, infatti, ha previsto all'art. 1 comma 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico avvenga su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento di dette graduatorie. La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, secondo l'articolo in esame, tale sanzione non è definitiva, in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini, la norma primaria sopra indicata, se per un verso ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano la domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione solamente al periodo di vigenza di tali graduatorie** (in tal senso Tribunale di Matera – Sez. Civile – Giudice del Lavoro sent. N. 1182 del 03/12/2012; Tribunale di Firenze, sent. Del 17.05.2013, Tar Lazio n. 21793/10, Tar Lazio 5874/11).

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della norma sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Una tale previsione era contenuta anche nell'Ordinanza Ministeriale n. 371/1994, all'art. 7, comma 7, il quale espressamente prevedeva che *“I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune nomine per le quali sono stati convocati, hanno diritto di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria...”*



Né, tanto meno, il mancato inserimento in graduatoria di tali soggetti potrà essere motivato dal Ministero convenuto con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Invero, l'art. 1 comma 605 lett. C) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 " (...) al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n.143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".

La norma, dunque, si è limitata a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

La legge quindi si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter essere più riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

Emerge con tutta evidenza, quindi, l'illegittimità del D.M. 235/2014, nella parte in cui non permette il reinserimento in graduatoria degli insegnanti precedentemente depennati, in considerazione del fatto che " *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata- se non sulla base di una arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali*". Una illegittimità, peraltro, confermata dal TAR Lazio con sentenze n. 10809/2008 e n. 10728/2008 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2001.

In altre parole, la previsione da parte del D.M. 235/2014 di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalla graduatoria) entro il quale presentare domanda nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al docente che vi sia stato, in passato, già inserito (così, tra le altre, Ord. G.L. Cagliari del 27.07.2012; Sent. N. 297/2013 del Tribunale di Verona; Sent. N. 1192/2912 Tribunale di Matera; Sent. N. 5967/2013 Tribunale di Verona; Sent. 27.03.2014 Tribunale di Pistoia).

Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice Estensore Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L.143/2004 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera c) L.296/2006 – per non essere stata esplicitamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata nelle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/09, D.M. 44/11 e D.M. 235/14).

Il Giudice del Lavoro di Firenze (Sentenza 17 maggio 2013) ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21973/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta, ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Stesse motivazioni contenute in una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, ove il Giudice ha confermato che *“la tardiva presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per i bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione della stessa dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto della ricorrente di*

*ottenere – a seguito di domanda da tal fine tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2011-2014” ed ha considerato, concludendo, “che le disposizioni contenute nel D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e nel D.M. n. 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto col disposto dell'art. 1 comma 2 bis D.L. 97/2004, non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previste dalle legge”.*

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Clementi Sara, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

#### RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE – Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il MIUR di Rimini per il triennio 2014-2017, della Dott.ssa Clementi, e per l'effetto
- Previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna – Direzione Generale – Ufficio XVII – Ambito Territoriale di Rimini, in persona del Dirigente pro tempore, l'inserimento nelle graduatorie predette della Dott.ssa Sara Clementi, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
- Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

- 1) Graduatorie ad esaurimento scuola primaria del triennio 2007-2009;
- 2) Domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- 3) Decreto Prot. 4998/C7 e graduatorie permanenti provvisorie del 30.07.2014;
- 4) Reclamo presentato dalla Dott.ssa Clementi;



5) Decreto Prot. n. 5719/C7 e graduatorie permanenti definitive, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M. 235/2014.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed il contributo unificato dovuto è di euro 259,00.

Rimini, 11 novembre 2014

*Antonino Reina*  
Avv. Antonino Reina

TRIBUNALE DI RIMINI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 14 NOV 2014  
IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI  
in composizione monocratica in funzione di

RGL 2014/1184

CRONOL 3364/14

GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

FISSA

alle ore 19,15 del giorno 24 MARZO 2015 l'udienza di discussione,  
in cui le parti compariranno di persona ovvero tramite procuratore generale  
o speciale, informato dei fatti di causa;

INVITA

il convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di  
discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine  
comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;


DISPONE

che il ricorso e questo decreto, entro trenta giorni dal deposito, siano a cura  
del ricorrente notificati a controparte.

Rimini, 22/11/2014

IL GIUDICE  
Lucio ARDIGO'

Il Funzionario Giudiziario  
Susanna Ceccolini





La presente copia, composta di N. 8 facciate è  
conforme all'originale.

Rimini, li 02/12/14

IL CANCELLIERE  
Il Funzionario Giudiziario  
Susanna Ceccolini

N. R.G. 1184/2014



**Tribunale Ordinario di Rimini**

**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro dott. Lucio ARDIGO'

Visti gli atti della causa proposta da SARA CLEMENTI nei confronti di MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO XVII AMBITO TERRITORIALE RIMINI

letto il ricorso e vista l'istanza della parte ricorrente per la determinazione delle modalità della notificazione ;

evidenziato il numero considerevole di docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola dell'infanzia valida per gli anni scolastici dal 2014 al 2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna potenziali controinteressati ;

visti gli artt. 151 , 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

**AUTORIZZA**

La notifica del ricorso e decreto di fissazione ai suddetti tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione " atti di notifica " del sito internet del Ministero convenuto , con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Rimini, 05/12/2014

Il Giudice

dott. Lucio ARDIGO'

